



TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione

visto l'art. 13, comma quattordicesimo, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 a mente del quale "All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"";

Dispone

- 1) che i professionisti delegati e gli esperti stimatori, con riferimento alle procedure sospese ai sensi dell'art. 54 ter d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 27/2020), riprendano le operazioni di rispettiva competenza a partire dal 1° luglio 2021;
- 2) che il custode giudiziario provveda, anche con riferimento alle predette procedure, a vigilare e a preservare l'immobile (sia da violazioni da parte del debitore e terzi, sia in caso di necessità di lavori necessari ad evitarne il perimento o comunque la conservazione).

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione con la massima urgenza nel sito internet del Tribunale e la trasmissione ai professionisti iscritti all'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, all'IVG, agli ordini professionali degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti.

Oristano, 4 gennaio 2021

Il giudice dell'esecuzione
dot.ssa Paola BISSU

TRIBUNALE CIVILE
ORISTANO
Depositato in Cancelleria oggi
21/01/2021
Il Cancelliere